



COMUNE DI VILLASTELLONE

10029

PROVINCIA DI TORINO

Via Cossolo, 32
Tel. 011.96.14.111
Fax 011.96.14.150

Copia Albo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 32

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)

L'anno duemilatredici addì diciotto del mese di luglio alle ore 21 e minuti 00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. NICCO DAVIDE - Sindaco	Sì
2. LUCCO DIEGO - Vice Sindaco	Sì
3. VILLA GIOVANNI - Assessore	Sì
4. PRINCIPI FRANCESCO - Assessore	Sì
5. CRIVELLO ANDREINA - Assessore	Sì
6. POLLONE GIOVANNI - Assessore	Sì
7. CRIVELLO GIANCARLO - Consigliere	Sì
8. BUGGIN PIERCARLO - Consigliere	Sì
9. CENTRELLA FABIO - Consigliere	Sì
10. MACCHI ELISABETTA - Consigliere	Sì
11. FERRERO MASSIMO - Consigliere	No
12. BOSCO DARIO - Consigliere	No
13. GALLO WALTER - Consigliere	Sì
14. ANGIARI MARCO - Consigliere	Sì
15. GAETA ALFONSO - Consigliere	Sì
16. GAETA COSIMO - Consigliere	Sì
17. D'AMARO MICHELE - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 15
	Totale Assenti: 2

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor DI ROSARIO Dr. Giovanni il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. NICCO DAVIDE nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.



COMUNE DI VILLASTELLONE

10029

PROVINCIA DI TORINO

Via Cossolo, 32
Tel. 011.96.14.111
Fax 011.96.14.150

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

VISTO l'art. 14, comma 46, del medesimo decreto che, a decorrere dal 01/01/2013, dispone la soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunale di assistenza;

PRESO atto che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2013, cessa di avere applicazione nel comune di Villastellone la TARSU, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;

CONSIDERATO che l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dell'art. 14, comma 45, del D.L. 201/2011, anche al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

VISTO l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo...”*;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali (omissis...), e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

VISTO l'art. 10, comma 4-quater, del D.L. 35/2013, convertito in legge 64/2013, che ha modificato l'art. 1, comma 381, della legge n. 228/2012, stabilendo, per l'anno 2013, il differimento al 30 settembre 2013 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

VISTO in particolare l'art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011, nel quale si stabilisce che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta ed i termini di presentazione della dichiarazione e del versamento del tributo;

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Villastellone. Responsabile Procedimento: LANZETTI Fabio (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line



COMUNE DI VILLASTELLONE

10029

PROVINCIA DI TORINO

Via Cossolo, 32
Tel. 011.96.14.111
Fax 011.96.14.150

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

DATO atto che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

TENUTO conto che il regolamento entra in vigore il 01/01/2013, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

RICORDATO che:

- questo Ente, con deliberazione di C.C. n. 16 del 10/06/2013, ha aderito alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'art. 243 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- ai sensi dell'art. 243-bis, comma 8, lett. c) del T.U.E.L. è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

DATO atto, pertanto, che il regolamento non prevede agevolazioni, contributi ed esenzioni a carico del bilancio comunale;

TENUTO conto che la Legge Regione Piemonte n. 7 del 24 Maggio 2012 che reca "*Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti*" ha istituito a livello regionale quattro nuovi organismi associati denominati "*Conferenze d'ambito*" per la gestione del servizio integrato dei rifiuti in corrispondenza di nuovi confini degli ambiti territoriali ottimali corrispondenti a:

- a) ambito 1: Novarese, Verellese, Biellese e Verbano, Cusio, Ossola;
- b) ambito 2: Astigiano e Alessandrino;
- c) ambito 3: Cuneese;
- d) ambito 4: Torinese.

DATO atto che la bozza di regolamento è stata predisposta sulla base schema predisposto dal "*Gruppo TARES*", tavolo tecnico di lavoro formato dalla Provincia di Torino, dall'ATO-Rifiuti Torinese e dai Consorzi per la gestione dei rifiuti del territorio provinciale torinese, al fine di assicurare, su tutto il territorio corrispondente all'Ambito ottimale Torinese, una disciplina uniforme del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi in vista dell'approssimarsi del passaggio di competenze;
RITENUTO di approvare il suddetto regolamento, costituito da n. 27 articoli e n. 3 allegati, che si riferisce al tributo nella forma "presuntiva", e non a quello "corrispettivo" basato su una misurazione puntuale del servizio erogato;



COMUNE DI VILLASTELLONE

10029

PROVINCIA DI TORINO

Via Cossolo, 32
Tel. 011.96.14.111
Fax 011.96.14.150

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 5 luglio 2013;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

DOPO l'illustrazione dell'argomento il Sindaco concede la parola alla Consigliera Macchi Elisabetta affinché illustri l'emendamento proposto dal gruppo consiliare "Insieme per Villastellone";

UDITO l'intervento della Consigliera Macchi Elisabetta teso ad illustrare l'emendamento proposto;

UDITO l'intervento del Consigliere Gallo Walter al termine del quale preannuncia il voto contrario all'emendamento da parte del proprio gruppo;

UDITO l'intervento del Sindaco il quale al termine dello stesso pone ai voti l'emendamento prot. n. 0006945 del 16/07/2013 proposto dal gruppo di maggioranza consiliare "Insieme per Villastellone";

Con votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente esito:

Presenti:	n. 15
Astenuti:	n. 2 (D'Amaro Michele, Gaeta Cosimo)
Votanti	n. 13
Voti favorevoli:	n. 10
Voti contrari:	n. 3 (Gallo Walter, Angiari Marco, Gaeta Alfonso)

L'emendamento è approvato.

DOPODICHE' il Sindaco concede la parola al Consigliere Gallo Walter affinché illustri il primo dei due emendamenti proposti dal gruppo consiliare "Villastellone Democratica";

UDITO l'intervento del Consigliere Gallo Walter teso ad illustrare l'emendamento proposto;



COMUNE DI VILLASTELLONE

10029

PROVINCIA DI TORINO

Via Cossolo, 32
Tel. 011.96.14.111
Fax 011.96.14.150

UDITO l'intervento del Sindaco il quale al termine dello stesso pone ai voti il primo dei due emendamenti prot. n. 0006960 del 16/07/2013 proposto dal gruppo consiliare "Villastellone Democratica";

Con votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente esito:

Presenti:	n. 15
Astenuti:	n. 2 (D'Amaro Michele, Gaeta Cosimo)
Votanti	n. 13
Voti favorevoli:	n. 3 (Gallo Walter, Angiari Marco, Gaeta Alfonso)
Voti contrari:	n. 10

L'emendamento è respinto.

DOPODICHE' il Sindaco concede nuovamente la parola al Consigliere Gallo Walter affinché illustri il secondo dei due emendamenti proposti dal gruppo consiliare "Villastellone Democratica";

UDITO l'intervento del Consigliere Gallo Walter teso ad illustrare l'emendamento proposto;

UDITO l'intervento del Sindaco il quale riferisce che sull'emendamento in discussione la Responsabile del Settore Tributi ha espresso un motivato parere negativo.

UDITI gli interventi dei Consiglieri Macchi Elisabetta e D'Amaro Michele;

UDITO il Consigliere Gallo Walter il quale dichiara di ritirare formalmente il secondo emendamento proposto in quanto dalle dichiarazioni del capogruppo di maggioranza Consigliera Macchi Elisabetta si evince l'intento di fare comunque quello che il gruppo di minoranza "Villastellone Democratica" si proponeva attraverso la proposta dell'emendamento;

A questo punto il Sindaco pone in votazione l'intero documento concernente il regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (tares) nel testo risultante in seguito alla modifica conseguente all'approvazione dell'emendamento di cui sopra;

Con votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente esito:

Presenti:	n. 15
-----------	-------



COMUNE DI VILLASTELLONE

10029

PROVINCIA DI TORINO

Via Cossolo, 32
Tel. 011.96.14.111
Fax 011.96.14.150

Astenuti:	n. 2 (D'Amaro Michele, Gaeta Cosimo)
Votanti	n. 13
Voti favorevoli:	n. 10
Voti contrari:	n. 3 (Gallo Walter, Angiari Marco, Gaeta Alfonso)

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

DELIBERA

- 1) Di approvare il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES - composto di n. 27 articoli e 3 allegati, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che si riferisce al tributo nella forma “presuntiva” e non a quello “corrispettivo” basato su una misurazione puntuale del servizio erogato;
- 2) Di dare atto che il regolamento è conforme alle disposizioni dell’art. 243-bis, comma 8, lett. c) del TUEL, giusta adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale deliberata con C.C. n. 16 del 10/06/2013;
- 3) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2013;
- 4) Di dare, altresì, atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
- 5) Di dare atto che, con specifica deliberazione, annualmente verranno determinare le tariffe del tributo e la relativa maggiorazione;
- 6) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione.

Con successiva e separata votazione, che ha dato il seguente esito: presenti n. 15, astenuti n. //, votanti n. 15, voti favorevoli n. 12, voti contrari n. 3 (Gallo Walter, Angiari Marco, Gaeta Alfonso), la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.



COMUNE DI VILLASTELLONE

10029

PROVINCIA DI TORINO

Via Cossolo, 32
Tel. 011.96.14.111
Fax 011.96.14.150

OGGETTO:	APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)
-----------------	--

- a) Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 viene espresso il seguente parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa: favorevole

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TRIBUTI - ATTIVITÀ PRODUTTIVE

F.to (RUFFOLO Dr.ssa Rosetta)

- b) Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 viene espresso il seguente parere di regolarità contabile (ed attestazione della copertura finanziaria): favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to (RECCHIA Dott.ssa Anna)



COMUNE DI VILLASTELLONE

10029

PROVINCIA DI TORINO

Via Cossolo, 32
Tel. 011.96.14.111
Fax 011.96.14.150

In originale firmato.

Il Presidente
F.to: NICCO DAVIDE

Il Segretario Comunale
F.to: DI ROSARIO Dr. Giovanni

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Villastellone, li 23/07/2013 **Il Responsabile del Servizio di Segreteria**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. *del Registro Pubblicazioni*

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 23/07/2013, come prescritto dall'art.124, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267

Villastellone , li 23/07/2013

Il Responsabile del Servizio di Segreteria
F.to: LANZETTI Fabio

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 18-lug-2013

- Per dichiarazione di immediata eseguibilità (art.134, 4° comma del D.L.vo n.267/00)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, del D.L.vo n.267/00)

Villastellone, li _____

Il Responsabile del Servizio di Segreteria
LANZETTI Fabio

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DEL TRIBUTO COMUNALE
SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)**

**Il presente regolamento si riferisce al Tributo nella forma "presuntiva",
e NON a quello "corrispettivo" basato su una misurazione puntuale del servizio erogato.**

INDICE:

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
ART.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	2
ART. 2 - ISTITUZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI.....	2
ART. 3 - PRESUPPOSTI DEL TRIBUTO	2
ART. 4 - DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO	3
ART. 5 - MODALITÀ DI COMPUTO DELLE SUPERFICI.....	3
ART. 6 – MAGGIORAZIONE PER I COSTI DEI SERVIZI INDIVISIBILI	5
CAPO II - UTENZE DOMESTICHE	5
ART. 7 - UTENZE DOMESTICHE: QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE	5
CAPO III - UTENZE NON DOMESTICHE.....	6
ART. 8 - UTENZE NON DOMESTICHE: QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE	6
ART. 9 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI	7
CAPO IV - MODALITA' GESTIONALI.....	7
ART. 10 - TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE	7
ART. 11 - DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL POSSESSO, DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE	7
ART. 12 - TRIBUTO COMUNALE GIORNALIERO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI.....	9
ART. 13 - SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE SFALCI (DA VERIFICARE L'APPLICAZIONE CON COVAR)	9
CAPO V - RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI – ESENZIONI ...	10
ART.14 - RIDUZIONI TRIBUTARIE	10
ART. 15 - AGEVOLAZIONI, CONTRIBUTI, ESENZIONI SUL TRIBUTO	11
CAPO VI - RISCOSSIONE–ACCERTAMENTI - SANZIONI	11
ART. 16 - RISCOSSIONE	11
ART. 17 – DILAZIONI DI PAGAMENTO	12
ART. 18 - FUNZIONARIO RESPONSABILE.....	13

ART. 19 – CONTROLLI	13
ART. 20 – ACCERTAMENTI	13
ART. 21 - RISCOSSIONE COATTIVA	14
ART. 22 - CONTENZIOSO.....	15
ART. 23 - SANZIONI E INTERESSI.....	15
ART. 24 - RIMBORSI.....	15
ART. 25 – DISPOSIZIONI SULLA RENDICONTAZIONE E ACCESSO ALLE BANCHE DATI.....	15
CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	15
ART. 26 - NORME FINALI	15
ART. 27 - ENTRATA IN VIGORE	16
ALLEGATO 1	17
ALLEGATO 2	19
ALLEGATO 3	21

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446.
2. Disciplina l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i, in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.

Art. 2 - Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutto il territorio comunale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

Art. 3 - Presupposti del tributo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
2. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualevolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
3. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie ai locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
4. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi 2 e 3 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
5. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune, fermi restando nei confronti dei singoli occupanti e detentori gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
7. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 2.
8. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 4 - Determinazione del tributo

1. La gestione dei rifiuti, attività qualificata “di pubblico interesse generale”, comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, nonché lo spazzamento stradale.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto in regime di privativa e con le modalità di cui al relativo Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani.
3. Il tributo è determinato sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.
4. La quota del tributo destinata a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti (di seguito denominata “tributo”) è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
5. La tariffa è deliberata dal Consiglio Comunale ed è basata sul piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato dall'autorità competente, a valere per l'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.
6. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, ed è effettuata tenuto conto degli indirizzi contenuti nell'Appendice 3 del Protocollo d'Intesa sull'omogeneizzazione tributaria per i Comuni della Provincia di Torino.

Art. 5 - Modalità di computo delle superfici

1. Il tributo è commisurato alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.
2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 9 e 9-bis del D.L. 201/2011, per tutte le unità immobiliari la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La superficie calpestabile viene misurata come segue:
 - a) la superficie dei locali assoggettabile a tributo è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze, purché non verandate.
 - b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.
 - c) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato. Non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt, delle rientranze o

sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori, ecc ... Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale.

- d) in caso di impossibilità di delimitare le superfici produttive di rifiuti assimilati da quelle di rifiuti speciali non assimilati, la superficie assoggettabile al tributo è calcolata applicando una riduzione percentuale nella misura di cui alla tabella dell'Allegato 4 esclusivamente alla superficie dello specifico locale o della specifica area su cui si producono contestualmente rifiuti assimilati e speciali non assimilati .
3. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree esterne e/o scoperte che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
- a) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - b) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - c) aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - d) aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - e) zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - f) le aree adibite in via esclusiva al transito;
 - g) balconi, terrazze e porticati;
 - h) solai e sottotetti non collegati da scale, ascensori o montacarichi;
 - i) i locali, ad eccezione dell'abitazione civile, nonché le aree asserviti ai fondi agricoli adibiti a coltivazione e allevamento;
 - j) le superfici di edifici, o loro parti, adibite al culto;
 - k) le aree cimiteriali, a eccezione di quelle adibite ai servizi generali, intendendosi con tale ultima locuzione quelle destinate a guardiania, magazzino e ricovero attrezzi. L'eventuale superficie destinata ad abitazione per il servizio di custodia è computata come utenza domestica;
 - l) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
4. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

5. Per l'applicazione del tributo, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa smaltimento rifiuti o della tariffa di igiene ambientale; il Comune, può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.
6. Ai fini dell'attività di accertamento, in mancanza delle superfici di cui al precedente comma 3, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, potrà essere considerata come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
7. Ai sensi del comma 9 bis dell'art. 14 del D.L. 201/2011 e s.m.i., il Comune al fine di operare l'integrazione delle informazioni catastali con quelle territoriali valuta la sottoscrizione della Convenzione con la Regione Piemonte al progetto SIGMATER Piemonte (Servizi Integrati catastali e Geografici per il Monitoraggio Amministrativo del Territorio).

Art. 6 – Maggiorazione per i costi dei servizi indivisibili

1. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui agli articoli precedenti, si applica una maggiorazione standard riservata allo Stato corrisposto unicamente in misura pari a 0,30 euro per metro quadrato.

CAPO II - UTENZE DOMESTICHE

Art. 7 - Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Per “utenza domestica” si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
2. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici.
3. Dietro segnalazione degli interessati e su presentazione di idonea documentazione, dal numero complessivo risultante negli elenchi anagrafici, possono comunque escludersi dal computo della sola parte variabile del tributo:
 - i componenti che risultino permanentemente ricoverati presso case di cura o di riposo, a decorrere dalla data di ricovero;
 - i componenti il nucleo familiare che dimorano abitualmente in altra abitazione a seguito di procedimento di separazione o divorzio;
 - il componente il nucleo familiare ed un suo accompagnatore facente parte del medesimo nucleo che risulti dimorare abitualmente in altro comune per gravi motivi di salute, certificati dalla commissione medica legale competente;
 - i militari e gli appartenenti alle forze dell'ordine distaccati presso altre sedi, per il relativo periodo di distacco;
 - i soggetti che svolgono attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi consecutivi.
4. Dietro segnalazione degli interessati e su presentazione di idonea documentazione, al numero complessivo risultante negli elenchi anagrafici, è fatto obbligo l'inserimento nella sola parte variabile dei soggetti che dimorano presso quel nucleo per un periodo superiore ai 6 mesi consecutivi.
5. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari, il tributo è calcolato con riferimento al numero complessivo

degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

6. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari non ivi residenti è prevista l'applicazione dello schema tributario determinato per le utenze domestiche occupate da residenti, considerando il numero di occupanti dichiarati dall'utente nella comunicazione di cui all'art. 11. In mancanza di un numero occupanti dichiarato dall'utente si assume un nucleo di 3, salva la possibilità dell'autocertificazione da parte del soggetto e dell'accertamento da parte del Comune che conducano alla definizione di un diverso numero di occupanti.
7. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, si assume un numero di occupanti pari a 1 persona, salvo diversa specifica indicazione della dichiarazione di cui all'art 11.
8. La quota fissa della tariffa dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente K_a , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato 1).
9. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente K_b , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato 1). L'ammontare dei contributi CONAI ascritti al Comune in rapporto alla quota variabile del tributo ascritto alle utenze domestiche è acquisito dal soggetto gestore il quale provvederà ad imputarlo quale abbattimento del costo unitario del servizio.

CAPO III - UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 8 - Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base dell'Allegato 2 del presente Regolamento.
2. Ai fini dell'applicazione del tributo le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente e con l'ausilio delle apposite tabelle di transcodifica, approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. 4 novembre 2005 n. 48-1264. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte si fa riferimento all'attività prevalente.
4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3, qualora le diverse parti di un insediamento possano essere inquadrate in differenti categorie di cui alla tabella Allegato 2, si potrà procedere, su istanza del contribuente e previa verifica in loco e documentale, alla loro separata considerazione nella categoria di competenza, se superano il 25% della superficie complessivamente sottoposta a tributo. L'istanza produrrà i propri effetti, dopo la verifica, a far data dal giorno della sua presentazione.

5. La quota fissa della tariffa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kc stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2).
6. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascun utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kd stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2).

Art. 9 - Istituzioni scolastiche statali

1. Si conferma che le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'art. 33 bis del D. L. n. 248/2007, come convertito con modificazioni dalla L. 31/2008, a decorrere dall'anno 2008, non sono tenute a corrispondere il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti.
2. Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero della Pubblica istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza stato-città ed autonomie locali. Tale importo forfettario comprende anche il tributo provinciale di cui al successivo art. 10.
3. Il costo riguardante la gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, come determinato dal precedente comma 2, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

CAPO IV - MODALITA' GESTIONALI

Art. 10 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

1. Sul tributo comunale sui rifiuti, ai sensi dell'art.14, c. 28, del D. L. 201/2011 e s.m.i., si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.
2. Tale tributo è calcolato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione di cui all'art. 6, e viene riscosso con le stesse modalità dallo stesso soggetto che riscuote il tributo. Le somme incassate in ciascun bimestre sono rendicontate alla Provincia e vengono riversate, dal Comune, alla Tesoreria della Provincia con la medesima cadenza.

Art. 11 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione

1. I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte anche se esenti dal tributo comunale sui rifiuti e sui servizi devono presentare apposita dichiarazione al Comune entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione, detenzione o possesso. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La dichiarazione deve contenere:
 - a) le generalità dell'utente e la sua residenza;
 - b) il Codice Fiscale e per le utenze non domestiche anche la partita IVA;
 - c) se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
 - d) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e moduli di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
 - e) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...);
 - f) il numero degli occupanti, per le utenze domestiche;
 - g) per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
 - h) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
 - i) la superficie e gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 5 del presente Regolamento;
 - j) l'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o di più unità immobiliari nel numero civico (utenza plurima);
 - k) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione, detenzione o possesso dei locali e delle aree;
 - l) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
 - m) il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del nuovo occupante, detentore o possessore in caso di cessazione, qualora sia noto;
 - n) le superfici escluse dall'applicazione del tributo;
 - o) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.
3. La decorrenza del tributo per inizio occupazione, variazione e cessazione, ha effetto dal giorno in cui si è verificato il relativo evento.
4. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta sugli apposti modelli, ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, comprese agevolazioni, esenzioni, contributi e servizi specifici.
5. Il caso di variazione delle condizioni riferite ai dati dichiarati comporta obbligo per il contribuente di presentare una dichiarazione entro 30 giorni dalla variazione medesima.
6. La cessazione della detenzione, occupazione o possesso dei locali e delle aree deve essere comunicata al Comune entro 30 giorni.
7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine di cui al precedente comma 1. A decorrere da tale data, il tributo è dovuto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
8. Nel caso di emigrazione di nucleo familiare non proprietario dell'immobile all'interno o verso altro Comune, si provvede a chiudere la posizione alla data di emigrazione o alla data di dichiarazione di cui al comma 1. Da quella data il tributo

- è dovuto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
9. L'obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione, esenzione dal tributo, contributi e servizi specifici.
 10. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 2 e sia fatta in forma scritta e firmata e accompagnata da copia del documento di identità.
 11. Il Comune rilascia, su richiesta dell'utente, ricevuta o copia della dichiarazione, che, nel caso di trasmissione via posta, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento.
 12. I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tassa smaltimento rifiuti o della tariffa di igiene ambientali sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 5.

Art. 12 - Tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati.

1. E' istituito il tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati dovuto, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista nell'Allegato 2 al presente regolamento, maggiorata di un importo del 30%.
4. Qualora la classificazione contenuta nell'Allegato 2 del presente Regolamento manchi di una corrispondente voce d'uso, si applica il disposto di cui all'art. 8 c. 2.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
6. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, il tributo giornaliero sui rifiuti e servizi deve essere versato al Comune.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'art. 6.
8. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versato il dovuto tributo, lo stesso è recuperato congiuntamente alle sanzioni.
9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare al soggetto gestore tutte le concessione rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 13 - Servizio di raccolta domiciliare

1. A seguito di specifica richiesta formulata dalle utenze interessate e inoltrata al soggetto gestore del servizio/Comune, lo stesso fornisce, qualora previsto dal vigente regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, il servizio di raccolta domiciliare di sfalci e potature a domanda individuale.
2. Il corrispettivo per il servizio di cui al precedente comma 1 è fissato dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione del tributo per la gestione dei rifiuti urbani e riscosso dal soggetto gestore. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.

CAPO V - RIDUZIONI - AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI - ESENZIONI

Art.14 - Riduzioni tributarie

1. Il tributo è ridotto del 20% limitatamente alla quota variabile, per le utenze domestiche servite da raccolta domiciliare che procedono direttamente al recupero della frazione organica o anche degli sfalci e delle potature, con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica.
2. La riduzione del tributo di cui al precedente comma 1 è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al Comune. Tale richiesta prevede l'esplicita rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al servizio di raccolta della frazione organica e l'obbligatoria restituzione, al soggetto gestore del servizio, dei contenitori precedentemente utilizzati per il conferimento di tale frazione.
3. Per le utenze non stabilmente attive previste dal comma 15 dell'art. 14 della legge 214/2011 e s.m.i. il tributo è ridotto del 30% a condizione che le abitazioni siano tenute a disposizione da soggetti residenti, o iscritti all'A.I.R.E del Comune che abbiano dimora per più di 6 mesi all'anno all'estero o in altro Comune italiano, e che vengano utilizzate nel corso dell'anno per una durata non superiore a 90 giorni e che nella dichiarazione il soggetto passivo dichiari di non cedere l'alloggio in locazione, in comodato o in uso gratuito.
4. Il tributo è ridotto del 30% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente di cui al comma 15 dell'art. 14 della legge 214/2011 e s.m.i.
5. Il tributo è ridotto, limitatamente alla quota variabile, delle percentuali di seguito indicate per le utenze non domestiche che non conferiscano al servizio pubblico rifiuti assimilati, avvalendosi di altro gestore. Le percentuali di riduzione possono essere applicate solo nel caso in cui i rifiuti assimilati non conferiti al servizio pubblico rientrino nei parametri qualitativi e quantitativi dell'assimilazione (previsti per legge e dal regolamento comunale di assimilazione rifiuti) e siano destinati in modo effettivo e oggettivo al recupero:
 - 15%, nel caso di recupero dal 15% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
 - 30%, nel caso di recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
 - 50%, nel caso di recupero di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
 - 70%, nel caso di recupero di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti

La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il Kd di riferimento, di cui all'art. 8, all'intera superficie imponibile; la riduzione percentuale

è applicata su richiesta dell'utente, da presentarsi entro il giorno 15 del mese di maggio dell'anno successivo. La richiesta, che deve essere presentata di anno in anno, deve essere corredata dalla documentazione probante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti assimilati avviati al recupero nell'arco dell'anno solare. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

6. Le richieste di riduzione di cui al presente articolo, ove non diversamente specificato, produrranno effetti a decorrere dalla data di inizio dell'evento che dà diritto alla riduzione o, in mancanza, dalla data di presentazione della domanda.

Art. 15 - Agevolazioni, contributi, esenzioni sul tributo

1. Nell'Allegato 3 sono indicate eventuali agevolazioni, contributi ed esenzioni sul tributo comunale specificamente previste e gestite dal Comune. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
2. Qualora il Comune intenda demandare la gestione delle agevolazioni, dei contributi e delle esenzioni di cui al presente articolo al soggetto gestore, dovrà predisporre gli elenchi nel formato convenuto e trasmetterli al soggetto gestore entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di competenza.

CAPO VI – RISCOSSIONE - ACCERTAMENTI - SANZIONI

Art. 16 - Riscossione

1. Il tributo è applicato e riscosso dal soggetto gestore del servizio nel rispetto delle singole Convenzioni in atto.
2. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi comprensivo della maggiorazione di cui all'art. 6, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è versato in autoliquidazione esclusivamente al Comune. Il versamento del tributo comunale per l'anno di riferimento è effettuato in n. 4 rate, scadenti nei mesi di marzo, maggio, luglio e settembre secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.lgs. 9 luglio 1987, n. 241 nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno. Ai fini della riscossione spontanea del tributo:

a) Viene elaborata una lista di carico dei contribuenti, sulla base del contenuto delle loro dichiarazioni o degli accertamenti notificati con cui viene liquidato ordinariamente il tributo dovuto salvi successivi interventi di riliquidazione di singole posizioni a seguito di presentazione di dichiarazioni di variazione o cessazione nel restante corso dell'anno;

b) ai fini di agevolare i contribuenti nel versamento del tributo, verrà fatto pervenire ai contribuenti, indicativamente 20 giorni prima della scadenza della prima rata apposito prospetto riassuntivo.

In prima applicazione, non si applicano sanzioni per il tardivo pagamento fino alla notifica dell'atto di accertamento.

3. Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.
4. I termini e le modalità di pagamento devono essere indicati nell'avviso stesso, da postalizzare almeno 20 giorni prima delle scadenze, e devono essere pubblicizzati

con idonei mezzi. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare il tributo. Resta a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile la liquidazione del tributo.

5. Le variazioni nelle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, possono essere conteggiate nell'avviso di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo ovvero con emissione di apposito sgravio o avviso di pagamento.
6. Ai sensi dell'art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non si procede all'emissione delle bollette o all'effettuazione dei rimborsi qualora la somma dovuta dal singolo utente o da riconoscere al singolo utente sia inferiore a 12 €, salvo quanto previsto al comma 7. La somma di cui sopra s'intende comprensiva di tributo provinciale, eventuali sanzioni ed interessi mentre non comprende le spese amministrative e di notifica.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano al tributo giornaliero di cui all'art. 12 del presente Regolamento
8. Le variazioni nell'utenza o nei costi del servizio, che comportano modificazioni nel Piano finanziario dell'anno di riferimento, devono essere conteggiate nel Piano finanziario entro i tre esercizi successivi. In tali variazioni si intendono ricomprese anche quelle derivanti dalle attività di controllo svolte ai sensi dell'art. 19.

Art. 17 – Dilazioni di pagamento

1. Possono essere concesse dilazioni di pagamento delle somme dovute per il tributo nei casi di particolare disagio dovuto a motivi di salute, economici, o sociali per l'utenza domestica, ovvero di crisi economica per l'utenza non domestica, ovvero ove vi sia stato un incremento del tributo eccedente il 200% dell'annualità precedente a parità di presupposto impositivo.
2. La dilazione è ammessa soltanto in relazione a importi non inferiore ad € 60,00 lordi per le utenze domestiche e ad € 200,00 per quelle non domestiche.
3. Per debiti complessivamente superiori ad € 30.000,00 (importo è determinabile a discrezione dell'Amministrazione) la dilazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante fideiussione assicurativa o bancaria, recante rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944 del codice civile.
4. Il periodo di dilazione non può eccedere 6 mesi per ciascun avviso, e 18 mesi complessivi sull'importo totale. Ciascuna rata scade l'ultimo giorno di ogni mese di dilazione.
5. L'istanza di dilazione è presentata prima della scadenza dei termini di presentazione del ricorso ed allegando i documenti attestanti i requisiti di ammissione alla dilazione, a pena di decadenza dal relativo beneficio.
6. L'esito dell'esame dell'istanza è comunicato mediante lettera raccomandata a/r, da restituirsi firmata per accettazione dal contribuente a pena di decadenza dal diritto alla dilazione.
7. Sulle somme oggetto di dilazione sono dovuti gli interessi nella misura di cui all'art. 1284 del codice civile. Non sono dovuti interessi dalle utenze domestiche in caso di debiti d'importo complessivamente inferiore a € 100,00 lordi, sempreché sussistano particolari situazioni di disagio individuate dal Comune.
8. Il mancato pagamento anche di una sola rata nel termine comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e la preclusione di una nuova dilazione per il medesimo debito.

Art. 18 - Funzionario responsabile

1. Il Comune, nel caso di gestione diretta, designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività (compresi i rimborsi), nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Nel caso di gestione in concessione, i predetti atti sono di competenza del Gestore medesimo.

Art. 19 – Controlli

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile o in sua vece il soggetto di cui all'art. 18 c.2 può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il funzionario responsabile o in sua vece il soggetto di cui all'art. 18 c.2 effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi, a titolo esemplificativo:
 - a) l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
 - b) l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
 - c) l'invito all'amministratore di condominio di cui all'art. 1117 del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 5 comma 4 e dall'art. 7 comma 3 a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato
con obbligo di restituzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta
4. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati, con invito a questi ultimi di restituire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nello stesso termine, l'utente può fornire ulteriori elementi che, se riconosciuti validi, producono l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.

Art. 20 – Accertamenti

1. Il funzionario responsabile o in sua vece il soggetto di cui all'art. 18 c.2 procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 296/2006.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, di cui al comma precedente, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

3. Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 162, della Legge 296/2006, sottoscritti dal funzionario responsabile o in sua vece il soggetto di cui all'art. 18 c.2 per la gestione del tributo devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli elementi identificativi:
 - del contribuente;
 - dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
 - dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;
 - del tributo applicato e relativa deliberazione.
4. Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere:
 - l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario responsabile o in sua vece il soggetto di cui all'art. 18 c.2;
 - l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.
5. Qualora il funzionario responsabile del tributo o in sua vece il soggetto di cui all'art. 18 c.2, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.
6. Gli avvisi di accertamento sono maggiorati degli interessi legali e delle spese di notifica.

Art. 21 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è svolta secondo le modalità previste dalle disposizioni legislative vigenti.
2. La riscossione coattiva è effettuata tramite ruolo secondo le disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 o mediante ingiunzione fiscale prevista dal testo unico di cui al regio decreto 10 aprile 1910, n. 639, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili.
3. In caso di riscossione coattiva mediante ingiunzione gli oneri a carico del contribuente saranno stabiliti nella misura di seguito indicata:
 - a) gli interessi di mora nella misura di cui all'art. 23, comma secondo, del presente regolamento;
 - b) le spese per la produzione dell'atto di ingiunzione e di ogni sollecito inviato ai sensi dell'art. 7 comma 2 gg quinquies del D.L. 70/2011 nella misura dei costi di notificazione effettuata tramite servizio postale;
 - c) le spese in riferimento alle attività cautelative ed esecutive (fermo, cessione del quinto, procedure immobiliari) - non dovranno essere superiori a quelle già riconosciute a favore di Equitalia S.p.A. in base alle norme vigenti (tabella D.M. 21 novembre 2000).
4. Il Comune/Il Soggetto Gestore su richiesta del contribuente potrà concedere la dilazione del pagamento delle somme oggetto di riscossione ai sensi dell'articolo 17 del presente regolamento in quanto compatibile.
5. La disposizione di cui al comma 3 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi al medesimo tributo.
6. In ogni caso non si procede alla riscossione coattiva di somme di importo pari o inferiore alle spese da sostenere per il recupero del credito.

Art. 22 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento del tributo, l'ingiunzione di pagamento ovvero il ruolo - ordinario e coattivo, nonché gli altri atti indicati dall'art. 19 del D.Lgs. 546/92, il contribuente, entro 60, giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di iniziare il procedimento presentando ricorso in 1° grado alla Commissione Tributaria Provinciale
2. Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. 546/92, pena l'inammissibilità del ricorso stesso, a norma di quanto disposto dal 4° comma dell'art. 18 citato.

Art. 23 - Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento, omessa o infedele dichiarazione, mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 37 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, si applicano nella misura minima le sanzioni previste dai commi 39, 40, 41, 42 e 43 dell'art. 14 del D.L. 201/2011.
2. Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi legali.

Art. 24 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento ovvero, in caso di errore non imputabile al soggetto gestore del servizio, dalla richiesta di rimborso.
3. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza dell'importo addebitato rispetto a quanto dovuto, o di importo addebitato riconosciuto non dovuto, il Funzionario responsabile o in sua vece il soggetto di cui all'art. 18 c.2, dispone l'abbuono ovvero il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta dell'utente o dalla ricezione della comunicazione di cessazione o della comunicazione tardiva.
4. Il Comune provvede all'emissione degli assegni di traenza sulla base dell'elenco che periodicamente il soggetto gestore avrà cura di trasmettere.

Art. 25 – Disposizioni sulla rendicontazione e accesso alle banche dati

1. Gli Uffici dell'Anagrafe della Popolazione provvedono mensilmente a fornire al Soggetto Gestore ogni informazione relativa alle variazioni anagrafiche incidenti sull'applicazione dei tributi nel formato e secondo il tracciato record convenuto.
2. Al fine di addivenire alla determinazione del presupposto impositivo e nell'ambito della corretta gestione del tributo, il Comune assicura al Soggetto Gestore l'accesso alle banche dati comunali e nazionali. Le modalità di utilizzo sono disciplinate sulla base di accordi e convenzioni.

CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 26 - Norme finali

1. In sede di prima applicazione, e fino all'approvazione delle tariffe del tributo, di cui

al comma 23 del D.L. 201/2011, il tributo è determinato in acconto sulla base dell'importo annuo dovuto risultante dagli avvisi TARSU relativi all'anno precedente, di cui al D.Lgs. 507/1993.

2. Per l'anno 2013 il versamento del tributo comunale è effettuato in n. 3 rate, scadenti la prima rata il 10 di settembre, la seconda rata il 30 di ottobre ed saldo dovrà essere versato entro il 31 dicembre 2013, salvo diverse disposizioni di Legge.
3. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento concernenti il tributo comunale su rifiuti e servizi, si applicano le disposizioni di legge e del vigente Regolamento delle entrate e le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 27 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a norma di legge e sarà applicato a partire dal primo di gennaio dell'anno 2013.

ALLEGATO 1

UTENZE DOMESTICHE

CLASSIFICAZIONE

	<i>CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE</i>
1	Nucleo familiare con 1 componente
2	Nucleo familiare con 2 componenti
3	Nucleo familiare con 3 componenti
4	Nucleo familiare con 4 componenti
5	Nucleo familiare con 5 componenti
6	Nucleo familiare con 6 o più componenti

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La formula per il calcolo della **quota fissa** di un'utenza domestica è la seguente:

$$\mathbf{TFdom} (n, s) = \mathbf{QUFdom} \cdot \mathbf{S} \cdot \mathbf{Ka}(n)$$

$$\mathbf{QUFdom} = \frac{\mathbf{CFTdom}}{\Sigma_n \mathbf{S} \text{ tot} (n) \cdot \mathbf{Ka} (n)}$$

TFdom: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S

QUFdom: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze domestiche e la superficie complessiva riferita alle utenze domestiche, corretta per il coefficiente di adattamento Ka.

Ka (n): coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (n)

CFTdom: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche

S tot (n): superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza domestica è la seguente:

$$\mathbf{TVdom} = \mathbf{QUVdom} \cdot \mathbf{Kb} (n) \cdot \mathbf{CUdom}$$

TVdom: quota variabile(€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare

QUVdom: quota unitaria (kg) determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb)

$$\text{QUVdom} = \frac{\text{QTOTdom}}{\sum_n N(n) \cdot \text{Kb}(n)}$$

QTOTdom: quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

N (n): Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare

Kb (n): Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituenti la singola utenza

CUdom: Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

$$\text{CUdom} = \frac{\text{CVTdom}}{\text{QTOTdom}}$$

CVTdom: totale costi variabili attribuiti alle utenze domestiche

ALLEGATO 2

UTENZE NON DOMESTICHE CLASSIFICAZIONE

<i>CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE (Comuni oltre i 5.000 abitanti)</i>	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e di riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticcerie
25	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club

CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE (Comuni fino a 5.000 abitanti)	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La **quota fissa** della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione K_c , secondo la seguente espressione:

$$TF_{ndom}(ap, S_{ap}) = QUF_{ndom} \cdot S_{ap}(ap) \cdot x K_c(ap)$$

$$QUF_{ndom} = \frac{CFT_{ndom}}{\sum_{ap} S_{tot}(ap) \cdot K_c(ap)}$$

TF_{ndom}: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap}

QUF_{ndom}: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze non domestiche, corretto per il coefficiente potenziale di produzione K_c .

CFT_{ndom}: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

S_{ap} : Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

K_c: Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza non domestica è la seguente:

$$TV_{\text{ndom}}(ap, S_{ap}) = (C_{\text{Undom}} \cdot S_{ap}(ap) \cdot Kd(ap))$$

TV_{ndom}(ap, S_{ap}): quota variabile(€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap}

C_{Undom}: costo unitario (€/kg) determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

$$C_{\text{Undom}} = \frac{CV_{\text{Tndom}}}{QTOT_{\text{ndom}}}$$

CV_{Tndom}: totale costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche

QTOT_{ndom}: quantità totale, espressa in kg, di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

S_{ap}: Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

Kd (ap): coefficiente potenziale di produzione in kg/m² anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività.

ALLEGATO 3

AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI - ESENZIONI

<i>Tipologia</i>	<i>Descrizione</i>
	NON PREVISTI

ALLEGATO 4

RIDUZIONE SUPERFICI DI CUI ALL'ART 5, COMMA 2, LETT.D *Comuni oltre 5.000 abitanti*

<i>Categoria</i>	<i>Riduzione percentuale</i>
11	35%
17	25%
18	35%
19	45%
20	45%
21	45%

RIDUZIONE SUPERFICI DI CUI ALL'ART 5, COMMA 2, LETT.D
Comuni fino a 5.000 abitanti

<i>Categoria</i>	<i>Riduzione percentuale</i>
9	35%
12	35%
13	45%
14	45%
15	45%

COMUNE DI VILLASTELLONE	
16 LUG. 2013	
N. PROT.	0006945
II	3



Emendamento al Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)

PREMESSO CHE

- durante la commissione consiliare sono emerse alcune considerazioni sull'art. 5 comma 3 in merito agli esempi *"i locali ed aree esterne e/o scoperte che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stati stabilmente destinati"* soprattutto per quanto riguarda l'esempio al punto b) *"le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione"*
- all'art.3 **"presupposti del tributo"** comma 2 viene riportato: *"il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani"*
- risulta di difficile identificazione il soggetto passivo responsabile del pagamento dei tributi per la produzione di rifiuti urbani in corso di costruzione e/o ristrutturazione, così come risulta complessa la regolamentazione della riscossione temporanea del tributo dovuto.

Il gruppo consiliare "Insieme per Villastellone"

CHIEDE

al Consiglio Comunale di

- eliminare all'art. 5 comma 3 il punto b) di cui in premessa;
- prendere ulteriori contatti con il Covar 14 al fine di meglio identificare i soggetti passivi e le modalità di riscossione temporanea dei tributi per la produzione di rifiuti urbani in immobili in corso di costruzione e/o ristrutturazione.

Il Capogruppo di Insieme per Villastellone
Elisabetta Macchi

Villastellone, 16 luglio 2013

OGGETTO : RICHIESTA DI EMENDAMENTO AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI DEL GRUPPO CONSILIARE DI MAGGIORANZA "INSIEME PER VILLASTSTELLONE"

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 49, commi 1, e 147 bis, comma 1, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 viene espresso il seguente parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa sull'allegato emendamento:

La lett. b) della'art. 5, comma 3), del regolamento TARES può essere eliminata in quanto è riportata a titolo meramente esemplificativo.

La definizione dei rifiuti speciali è, d'altra parte, stabilita dall'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che annovera tra i rifiuti speciali anche quelli derivanti dalle attività di demolizione, costruzione.

Si prende atto che nel corso della Commissione consiliare del 5 luglio sono emerse problematiche in materia di ristrutturazione che occorre affrontare in modo più specifico, coinvolgendo il Covar 14 con soluzioni congiunte, ad esempio, denuncia dei rifiuti assimilati da parte del titolare del diritto abilitativo alla ristrutturazione, ricevuta di avvenuto smaltimento dei rifiuti speciali allegata alla denuncia di fine lavori.

La disciplina della predetta materia, va vista oltre che da un punto di vista fiscale anche sotto l'aspetto ambientale e di costi di smaltimento in caso di abbandono dei rifiuti.

Per le motivazioni di cui sopra si esprime parere favorevole all'emendamento, demandando gli ulteriori approfondimenti in materia ad un successivo provvedimento di integrazione.


Villastellone 16 luglio 2013

Il Responsabile del Settore Tributi
Dott.ssa Rosetta Ruffolo





VILLASTELLONE DEMOCRATICA



Alla cortese attenzione del
Ill.mo Sig. Sindaco

Alla cortese attenzione del
Consiglio Comunale

Emendamenti

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)

Con la presente i sottoscritti consiglieri comunali della lista Villastellone Democratica,

CONSIDERATO il lavoro di commissione in cui si è discusso il regolamento in oggetto;

PREMESSO che durante gli stessi lavori di commissione in accordo con gli altri commissari abbiamo formulato le presenti proposte con l'accordo di valutare le tali proposte durante i lavori di Consiglio;

CHIEDONO AL CONSIGLIO

1. Di implementare l'art 5 comma 3 punto b con la seguente dicitura:

Il soggetto passivo, ai fini dell'esclusione dal tributo per obiettive condizioni di non utilizzabilità derivanti dall'esecuzione di interventi edilizi, deve indicare nella dichiarazione iniziale o di variazione la tipologia dell'intervento ed il periodo di esecuzione dello stesso e, in caso di interventi inerenti l'abitazione di residenza, il luogo di temporanea dimora.

L'esclusione opera per il periodo di obiettiva non utilizzabilità e comunque non oltre l'anno in cui la dichiarazione è presentata, salvo che entro il 31 gennaio dell'anno successivo non sia presentata una nuova dichiarazione attestante il permanere della condizione di non utilizzabilità derivante dalla prosecuzione dell'intervento e contenente l'indicazione dell'ulteriore periodo di esecuzione dell'intervento medesimo, con conseguente esclusione dal tributo per il nuovo periodo indicato e comunque non oltre l'anno in cui la nuova dichiarazione è presentata.

Salvo prova contraria, gli interventi di semplice manutenzione ordinaria non comportano la non utilizzabilità dei locali o delle aree.




VILLASTELLONE DEMOCRATICA

2. Di implementare l'art 15 , con il seguente comma

Il Comune, nell'ambito degli interventi socio – assistenziali previsti in propri successivi provvedimenti deliberativi, su istanza e verificata la sussistenza dei requisiti, può contribuire al pagamento totale o parziale, della tariffa dovuta dai contribuenti che versino in condizioni di grave disagio sociale ed economico, sostituendosi a questi ultimi, con effetto liberatorio a loro favore nei confronti del consorzio.

Villastellone, 15/07/2013

I CONSIGLIERI


Walter Gallo


Marco Angiari


Alfonso Gaeta

**OGGETTO: RICHIESTA DI EMENDAMENTI DEL GRUPPO DI MINORANZA
“VILLASTELLONE DEMOCRATICA”**

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 49, commi 1, e 147 bis, comma 1, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 viene espresso il seguente parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa sull'allegato emendamento:

1 – Richiesta di implementazione art. 3, comma 3, punto b) del regolamento TARES

Il gruppo consiliare di maggioranza consiliare, evidenziando la necessità di meglio regolamentare lo smaltimento dei rifiuti derivanti da attività di ristrutturazione, ha proposto l'eliminazione della lett. b) della art. 5, comma 3), del regolamento TARES.

La sottoscritta ha espresso parere favorevole all'emendamento per le seguenti motivazioni:

“La lett. b) della art. 5, comma 3), del regolamento TARES può essere eliminata in quanto è riportata a titolo meramente esemplificativo.

La definizione dei rifiuti speciali è, d'altra parte, stabilita dall'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che annovera tra i rifiuti speciali anche quelli derivanti dalle attività di demolizione, costruzione.

Si prende atto che nel corso della Commissione consiliare del 5 luglio sono emerse problematiche in materia di ristrutturazione che occorre affrontare in modo più specifico, coinvolgendo il Covar 14 con soluzioni congiunte, ad esempio, denuncia dei rifiuti assimilati da parte del titolare del diritto abilitativo alla ristrutturazione, ricevuta di avvenuto smaltimento dei rifiuti speciali allegata alla denuncia di fine lavori.

La disciplina della predetta materia, va vista oltre che da un punto di vista fiscale anche sotto l'aspetto ambientale e di costi di smaltimento in caso di abbandono dei rifiuti.

Per le motivazioni di cui sopra si esprime parere favorevole all'emendamento, demandando gli ulteriori approfondimenti in materia ad un successivo provvedimento di integrazione.”

In considerazione della rilevanza del problema sollevato dal gruppo consiliare di maggioranza non appare opportuno esprimere parere favorevole all'emendamento.

2 – Richiesta di implementare l'art. 15 del Regolamento TARES

L'integrazione proposta non può essere oggetto del regolamento TARES, poiché gli interventi socio-assistenziali di natura economica non sono più gestiti dal Comune ma delegati al CISA 31 di Carmagnola.

Parere negativo.

Villastellone 16/07/2013

Il Responsabile del Settore Tributi
Dott.ssa Rosetta Ruffolo



